Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per lo sviluppo regionale

2025/0084(COD)

20.6.2025

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO 1 - 47

Progetto di relazione
Dragoş Benea
(PE774.518v01-00)

Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0123 – C10-0063/2025 – 2025/0084(COD))

AM_Com_LegCompr

Emendamento 1
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 19 parte 2, EM 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058***e*** (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.	proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058***,*** (UE) 2021/1056 ***e UE 2021/1060*** per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 2
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 35, 36, 37, 39, 40, 38, 166, 167, 230

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Alla luce di un'instabilità geopolitica senza precedenti e della necessità che l'Unione garantisca la propria difesa, i finanziamenti della politica di coesione dovrebbero essere mobilitati con rapidità per sostenere direttamente gli investimenti nelle capacità di difesa. È pertanto necessario introdurre nuovi obiettivi specifici per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] al fine di finanziare le capacità industriali nel settore della difesa e consentire investimenti in infrastrutture di difesa ***o*** a duplice uso	(5) Alla luce di un'instabilità geopolitica senza precedenti e della necessità che l'Unione garantisca la propria difesa, ***nonché la preparazione civile e la resilienza,*** i finanziamenti della politica di coesione dovrebbero essere mobilitati con rapidità per sostenere direttamente gli investimenti nelle capacità di difesa***, garantendo nel contempo la preparazione civile e la resilienza***. È pertanto necessario introdurre nuovi obiettivi specifici per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] al fine di finanziare le capacità

resilienti per promuovere la mobilità militare, in linea con l'ambito di applicazione di tali fondi**.** Le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa dovrebbero ***riguardare lo sviluppo tecnologico*** e ***la produzione di prodotti per la difesa*** e ***di altri prodotti a scopi*** di ***difesa, quali definiti all'articolo 2 del [progetto di] regolamento [xxxx] del Consiglio che istituisce lo strumento*** di ***azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della*** difesa***, in particolare quelli di cui all'articolo 1 di tale regolamento***. Gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi della possibilità, prevista dall'attuale quadro giuridico, di trasferire volontariamente le risorse loro destinate in regime di gestione concorrente a favore di programmi a gestione diretta con obiettivi in materia di difesa ***e*** sicurezza. In tale contesto i trasferimenti alla dotazione per la mobilità militare del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantirebbero interventi coordinati lungo i corridoi di mobilità militare evidenziati nel Libro bianco sulla difesa.

[3] GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

industriali nel settore della difesa e ***della preparazione civile e*** consentire investimenti in infrastrutture di difesa a duplice uso resilienti***, anche*** per promuovere la mobilità militare ***e rafforzare la preparazione***, in linea con l'ambito di applicazione di tali fondi ***e con il principio "non arrecare un danno significativo"*** e ***in stretta collaborazione con le autorità regionali*** e ***locali.*** Le capacità industriali di potenziare le capacità di difesa dovrebbero ***privilegiare il duplice uso***. Gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi della possibilità, prevista dall'attuale quadro giuridico, di trasferire volontariamente le risorse loro destinate in regime di gestione concorrente a favore di programmi a gestione diretta con obiettivi in materia di difesa***,*** sicurezza ***civile e resilienza***. In tale contesto i trasferimenti alla dotazione per la mobilità militare del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantirebbero interventi coordinati lungo i corridoi di mobilità militare evidenziati nel Libro bianco sulla difesa.

Nel sostenere tali investimenti, è opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione, se del caso, i criteri di cui all'articolo 9 [IPT1] del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e che abroga il regolamento (UE) 2018/1092, le norme di ammissibilità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce l'azione in materia di sicurezza per l'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dello strumento per l'industria europea della difesa o le pertinenti disposizioni dei programmi dell'industria europea della difesa.

[3] GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

Or. en

Emendamento 3
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 21, EM 53, 58

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Inoltre, al fine di iniettare rapidamente liquidità per coprire le esigenze più urgenti, segnatamente per quanto riguarda gli investimenti in capacità di difesa rafforzate, dovrebbero essere offerte possibilità di finanziamento aggiuntive. È in particolare necessario prevedere un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito delle priorità dedicate alla difesa nel quadro dei rispettivi obiettivi strategici del FESR e del Fondo di coesione e la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione fino al 100 %.	(6) Inoltre, al fine di iniettare rapidamente liquidità per coprire le esigenze più urgenti, segnatamente per quanto riguarda gli investimenti in capacità di difesa rafforzate, ***in particolare il duplice uso e la preparazione e la resilienza civile,*** dovrebbero essere offerte possibilità di finanziamento aggiuntive. È in particolare necessario prevedere un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito delle priorità dedicate alla difesa***, in particolare il duplice uso e la preparazione e la resilienza civile,*** nel quadro dei rispettivi obiettivi strategici del FESR e del Fondo di coesione e la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione fino al 100 %.

Or. en

Emendamento 4
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 22, EM 62, 64

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il FESR e il Fondo di coesione possono già sostenere, nei rispettivi ambiti di applicazione, gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della "piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (STEP), che è intesa a rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa. Al fine di	(7) Il FESR e il Fondo di coesione possono già sostenere, nei rispettivi ambiti di applicazione, gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della "piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (STEP), che è intesa a rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa. Al fine di incentivare

incentivare ulteriormente gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione in tali settori critici, è opportuno eliminare la limitazione del contributo complessivo del FESR e del Fondo di coesione a favore di tali priorità e prorogare la possibilità per gli Stati membri di ricevere un prefinanziamento più elevato per le pertinenti modifiche dei programmi. Inoltre le possibilità di finanziamento di investimenti produttivi che contribuiscono agli obiettivi STEP in imprese diverse dalle PMI ***dovrebbero essere estese a tutte le regioni. Analogamente***, ***tali investimenti*** dovrebbero essere possibili anche nelle regioni in cui facilitano l'adeguamento industriale legato alla trasformazione digitale, comprese le capacità digitali nel cloud, nell'IA e nel supercalcolo, o la decarbonizzazione e la circolarità dei processi produttivi e dei prodotti, ad esempio nell'industria automobilistica o nelle industrie ad alta intensità energetica. Inoltre la possibilità prevista per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di finanziare investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF) istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] dovrebbe essere estesa a tutti gli investimenti senza la necessità di effettuare un'analisi del divario e a prescindere dal suo esito.	ulteriormente gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione in tali settori critici, è opportuno eliminare la limitazione del contributo complessivo del FESR e del Fondo di coesione a favore di tali priorità e prorogare la possibilità per gli Stati membri di ricevere un prefinanziamento più elevato per le pertinenti modifiche dei programmi. Inoltre le possibilità di finanziamento di investimenti produttivi che contribuiscono agli obiettivi STEP in imprese diverse dalle PMI***, pur mantenendo l'attenzione su queste ultime***, dovrebbero essere possibili anche nelle regioni ***e negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore alla media dell'UE-27*** in cui facilitano l'adeguamento industriale legato alla trasformazione digitale, comprese le capacità digitali nel cloud, nell'IA e nel supercalcolo, o la decarbonizzazione e la circolarità dei processi produttivi e dei prodotti, ad esempio nell'industria automobilistica o nelle industrie ad alta intensità energetica. Inoltre la possibilità prevista per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di finanziare investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI***, pur mantenendo l'attenzione su queste ultime,*** a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF) istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] dovrebbe essere estesa a tutti gli investimenti senza la necessità di effettuare un'analisi del divario e a prescindere dal suo esito.
[4] GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.	[4] GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.

Or. en

Emendamento 5
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 23, EM 70, 71, 75, 76, 87

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione energetica e la mobilità pulita, gli investimenti nell'ambito della STEP e dello strumento per le infrastrutture per i combustibili alternativi dovrebbero essere integrati dall'introduzione di un nuovo obiettivo specifico per il FESR e il Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo strategico 2 inteso a promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, ***così come*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica. Per accelerare gli investimenti in questi settori, le priorità dedicate a questo obiettivo specifico dovrebbero beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito di tali priorità e della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione fino al 100 %. Le autorità di gestione dovrebbero mirare a mobilitare l'importo massimo possibile di finanziamenti privati, se del caso. L'intensificazione dello sforzo di investimento consentirà ai settori ad alta intensità energetica di accedere a fonti energetiche più stabili e diversificate in un mercato interno dell'energia meno frammentato, rafforzandone la sostenibilità e competitività. Inoltre l'ampliamento dell'intervento del FESR a favore dei progetti di decarbonizzazione consente alle industrie ad alta intensità energetica di dare priorità alle innovazioni ad alto impatto allineate agli obiettivi climatici dell'UE.	(8) Al fine di rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione energetica e la mobilità pulita, gli investimenti nell'ambito della STEP e dello strumento per le infrastrutture per i combustibili alternativi dovrebbero essere integrati dall'introduzione di un nuovo obiettivo specifico per il FESR e il Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo strategico 2 inteso a promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, ***di distribuzione e di supporto, nonché a proteggere e tutelare la sua infrastruttura e a potenziare*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica. Per accelerare gli investimenti in questi settori, le priorità dedicate a questo obiettivo specifico dovrebbero beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito di tali priorità e della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione fino al 100 %. Le autorità di gestione dovrebbero mirare a mobilitare l'importo massimo possibile di finanziamenti privati, se del caso. L'intensificazione dello sforzo di investimento consentirà ai settori ad alta intensità energetica di accedere a fonti energetiche più stabili e diversificate in un mercato interno dell'energia meno frammentato, rafforzandone la sostenibilità e competitività. Inoltre l'ampliamento dell'intervento del FESR a favore dei progetti di decarbonizzazione consente alle industrie ad alta intensità energetica di dare priorità alle innovazioni ad alto impatto allineate agli obiettivi climatici dell'UE.

Or. en

Emendamento 6
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 23 parte 2, EM 70, 71, 75, 76, 87

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Per garantire la resilienza del sistema energetico dell'UE e la competitività delle regioni in transizione, le infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica di lunga durata, come l'energia idroelettrica ad accumulo tramite pompaggio, dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito della politica di coesione. Tali investimenti garantiscono la stabilità della rete, in particolare nelle regioni che stanno gradualmente eliminando la produzione basata sui combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 7
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 24, EM 90, 91, 92, 94, 97

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'accesso ad alloggi a prezzi accessibili rappresenta un'altra sfida che ha assunto un ruolo di primo piano a causa del notevole aumento dei prezzi e dei canoni di locazione negli ultimi anni. Al fine di incentivare gli Stati membri e le regioni a raddoppiare gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nei rispettivi ambiti di applicazione, per la costruzione e la ristrutturazione del parco alloggi a prezzi accessibili, compresi gli alloggi sociali, dovrebbero essere introdotti nuovi obiettivi specifici nel quadro di diversi obiettivi strategici per garantire flessibilità nella programmazione degli interventi per gli alloggi nell'ambito delle priorità dedicate. Tali priorità dovrebbero comportare la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento	(10) L'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili rappresenta un'altra sfida che ha assunto un ruolo di primo piano a causa del notevole aumento dei prezzi e dei canoni di locazione negli ultimi anni. ***I gruppi svantaggiati e le famiglie a basso e medio reddito stanno affrontando difficoltà nell'accesso ad alloggi dignitosi e il rischio di rimanere senza casa è in aumento.*** Al fine di incentivare gli Stati membri e le regioni a raddoppiare gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nei rispettivi ambiti di applicazione, per la costruzione e la ristrutturazione del parco alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili, compresi gli alloggi sociali, dovrebbero essere introdotti nuovi obiettivi specifici nel quadro di diversi obiettivi strategici per garantire flessibilità nella programmazione

dell'Unione fino al 100 % e beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati al fine di alleviare l'onere che grava sui bilanci pubblici. Ad esempio, gli investimenti ***nell'ambito*** dell'iniziativa "nuovo Bauhaus europeo" dovrebbero sfruttare appieno queste nuove possibilità. Anche i costi derivanti dalla locazione temporanea di alloggi alternativi per gli occupanti durante il periodo di ristrutturazione possono avere diritto al sostegno nell'ambito di tali priorità***, così come i costi delle riforme relative agli alloggi, quali i lavori preparatori conseguire miglioramenti a livello di regolamentazione del mercato immobiliare e relative autorizzazioni a livello locale e urbano***. È inoltre opportuno chiarire quale sia il sostegno del JTF in tale contesto.	degli interventi per gli alloggi nell'ambito delle priorità dedicate. ***Pur riconoscendo che la definizione di accessibilità economica può variare a seconda delle circostanze di ciascuno Stato membro, è opportuno creare un quadro comune dell'UE flessibile per l'ammissibilità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili, che permetta agli enti locali e regionali di individuare possibili gruppi destinatari di persone, come le famiglie a basso e medio reddito, che non sono in grado di ottenere alloggi a condizioni di mercato.*** Tali priorità dovrebbero ***essere connesse alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e*** comportare la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione fino al 100 % e beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati al fine di alleviare l'onere che grava sui bilanci pubblici ***in ogni categoria di regioni***. Ad esempio, gli investimenti ***secondo i principi e i valori*** dell'iniziativa "nuovo Bauhaus europeo" dovrebbero sfruttare appieno queste nuove possibilità. Anche i costi derivanti dalla locazione temporanea di alloggi alternativi per gli occupanti durante il periodo di ristrutturazione possono avere diritto al sostegno nell'ambito di tali priorità. È inoltre opportuno chiarire quale sia il sostegno del JTF in tale contesto.

Or. en

Emendamento 8
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 25, EM 50, 103, 107, 108, 110, 168, 170, 171, 174, 175

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'acqua svolge un ruolo fondamentale quale risorsa per la sicurezza dei sistemi alimentare, energetico ed economico.	(11) L'acqua svolge un ruolo fondamentale quale risorsa per la sicurezza dei sistemi alimentare, energetico ed economico. Rappresenta

Rappresenta inoltre un aspetto fondamentale per garantire la resilienza ai cambiamenti climatici. Date le sfide poste dall'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, è opportuno incoraggiare ulteriori investimenti nella resilienza idrica. Urge rafforzare l'attuazione della legislazione in materia di protezione delle acque e dell'ambiente marino, così come migliorare l'efficienza idrica, affrontare la carenza idrica e compiere progressi verso un'Europa resiliente dal punto di vista idrico. A tal fine sono necessari investimenti importanti. È pertanto opportuno includere un riferimento all'accesso sicuro all'acqua, alla sua gestione sostenibile e alla resilienza idrica ***nel nuovo*** obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo strategico 2, ai fini di una gestione proattiva e basata sul rischio, unitamente a una maggiore preparazione. Anche le priorità dedicate stabilite per tale obiettivo specifico dovrebbero beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento fino al 100 % al fine di incentivare investimenti cruciali in tale settore.	inoltre un aspetto fondamentale per garantire la resilienza ai cambiamenti climatici. Date le sfide poste dall'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, è opportuno incoraggiare ulteriori investimenti nella resilienza idrica. Urge rafforzare l'attuazione della legislazione in materia di protezione delle acque e dell'ambiente marino, così come migliorare l'efficienza idrica, affrontare la carenza idrica e compiere progressi verso un'Europa resiliente dal punto di vista idrico. A tal fine sono necessari investimenti ***infrastrutturali*** importanti ***al fine di garantire l'irrigazione sostenibile grazie a soluzioni avanzate quali, tra l'altro, la desalinizzazione, il riutilizzo dell'acqua e la biotecnologia blu, nonché investimenti nelle infrastrutture per la prevenzione dello stress idrico e della siccità, come pure nella diffusione di soluzioni naturali, nel ripristino ecologico e nel trattamento delle acque reflue***. È pertanto opportuno includere un riferimento all'accesso sicuro all'acqua, alla sua gestione sostenibile e alla resilienza idrica ***nell'***obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo strategico 2, ai fini di una gestione proattiva e basata sul rischio, unitamente a una maggiore preparazione. Anche le ***nuove*** priorità dedicate stabilite per tale obiettivo specifico dovrebbero beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento fino al 100 % al fine di incentivare investimenti cruciali in tale settore. ***Continua ad applicarsi la condizione abilitante tematica esistente per tale obiettivo specifico.***

Or. en

Emendamento 9
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 26, EM 119, 120, 121, 122, 123, 124

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una riprogrammazione significativa nel contesto del riesame intermedio e concentrare le risorse su queste nuove priorità strategiche dell'Unione, è opportuno revocare ulteriori restrizioni. Per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica, è opportuno consentire agli Stati membri di conteggiare gli importi programmati per le nuove priorità strategiche, compresi quelli che contribuiscono agli obiettivi STEP, ai fini del calcolo degli importi prescritti per garantire il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. Dovrebbe essere inoltre prevista una certa flessibilità per quanto riguarda il calcolo del rispettivo contributo del FESR e del Fondo di coesione all'azione per il clima di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto dei requisiti generali di tale articolo. Inoltre, per accelerare la decarbonizzazione dell'industria, necessaria per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione, è necessario prevedere la possibilità di finanziare, attraverso il FESR, investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute anche alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], a condizione che sia stato loro assegnato un marchio di eccellenza. Analogamente, per quanto riguarda il JTF, le condizioni per il finanziamento di tali investimenti dovrebbero essere semplificate. Inoltre, al fine di garantire la coerenza del sostegno tra i finanziamenti concessi in regime di gestione diretta e quelli concessi in regime di gestione concorrente, le operazioni che sono già state valutate nel contesto di programmi a gestione diretta e cui la Commissione abbia assegnato un "marchio di sovranità", quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, non dovrebbero essere soggette all'esclusione dei combustibili fossili. Gli Stati membri	(13) Al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una riprogrammazione significativa nel contesto del riesame intermedio e concentrare le risorse su queste nuove priorità strategiche dell'Unione, è opportuno revocare ulteriori restrizioni. Per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica, è opportuno consentire agli Stati membri di conteggiare gli importi programmati per le nuove priorità strategiche ***a prescindere dal fatto che essi rispettino i requisiti di concentrazione tematica a livello nazionale o di categoria di regioni***, compresi quelli che contribuiscono agli obiettivi STEP, ai fini del calcolo degli importi prescritti per garantire il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. Dovrebbe essere inoltre prevista una certa flessibilità per quanto riguarda il calcolo del rispettivo contributo del FESR e del Fondo di coesione all'azione per il clima di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto dei requisiti generali di tale articolo. Inoltre, per accelerare la decarbonizzazione dell'industria, necessaria per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione, è necessario prevedere la possibilità di finanziare, attraverso il FESR, investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute anche alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], a condizione che sia stato loro assegnato un marchio di eccellenza. Analogamente, per quanto riguarda il JTF, le condizioni per il finanziamento di tali investimenti dovrebbero essere semplificate. Inoltre, al fine di garantire la coerenza del sostegno tra i finanziamenti concessi in regime di gestione diretta e quelli concessi in regime di gestione concorrente, le operazioni che sono già state valutate nel contesto di programmi a gestione diretta e cui la Commissione abbia assegnato un "marchio di sovranità", quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, non dovrebbero essere soggette

dovrebbero inoltre avere la possibilità di conferire risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU[6] affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU istituito all'[articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523]. Infine, per consentire una riprogrammazione globale verso le nuove priorità strategiche nel contesto del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un ulteriore lasso di tempo per integrare la valutazione dei risultati del riesame intermedio e la presentazione delle pertinenti modifiche dei programmi. Ciò dovrebbe valere anche per le risorse del JTF, laddove siano incluse in un programma insieme alle risorse del FESR ***o*** del Fondo di coesione.	all'esclusione dei combustibili fossili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di conferire risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU[6] affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU istituito all'[articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523]. Infine, per consentire una riprogrammazione globale verso le nuove priorità strategiche nel contesto del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un ulteriore lasso di tempo per integrare la valutazione dei risultati del riesame intermedio e la presentazione delle pertinenti modifiche dei programmi. Ciò dovrebbe valere anche per le risorse del JTF, laddove siano incluse in un programma insieme alle risorse del FESR***,*** del Fondo di coesione ***o dell'FSE+***. ***Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg), la riprogrammazione dovrebbe essere conforme all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1059.***
[5] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).	[5] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).	[6] Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).
	Or. en

Emendamento 10
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 1 parte 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere ***il duplice uso e potenziare*** le capacità di difesa***;***	vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere le capacità di difesa ***privilegiando il duplice uso.***

Or. en

Emendamento 11
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 2 parte 1, EM 169, 172

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e ***integrata e*** la resilienza idrica;

Or. en

Emendamento 12
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 2 parte 3, EM 178, 181, 182, 183

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***;	xi) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili;

Or. en

Emendamento 13
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 2 parte 4, EM 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, ***di distribuzione e di supporto,*** così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Emendamento 14
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 3 parte 1, EM 199, 200, 203, 205, 206

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture ***di difesa o*** a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture ***e capacità*** a duplice uso resilienti***, anche*** per promuovere la mobilità militare nell'Unione***, come pure***

rafforzare la preparazione;

Or. en

Emendamento 15
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 4 parte 1, EM 211, 212, 213, 214

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***;	vii) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili;

Or. en

Emendamento 16
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 5 parte 1, EM 219, 220, 221

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Testo non modificato incluso nel compromesso*
iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i tipi di territori***;	iii) iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili;

Or. en

Emendamento 17
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 5 parte 3, EM 223, 226

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) garantire infrastrutture di preparazione civile e resilienza in ogni tipo di territorio;

Or. en

Emendamento 18
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 6 parte 1, EM 232, 234, 235

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.	Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), ***per la promozione della mobilità militare*** si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo

2, del regolamento (UE) 2021/1153;

Or. en

Emendamento 19
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 1 bis, il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:	b) al paragrafo 1 bis, il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

Or. en

Motivazione

Si mantiene la proposta della Commissione – Il testo resta immutato.

Emendamento 20
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 7 parte 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

Or. en

Motivazione

Si mantiene la proposta della Commissione concernente la soppressione della soglia del 20 % della dotazione nazionale iniziale del FESR a favore della STEP – Il testo resta immutato.

Emendamento 21
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma. *(Si applica, se del caso, all'intero testo)*

Or. en

Motivazione

Mantenere la proposta della Commissione relativa al prefinanziamento una tantum del 30 %.

Emendamento 22
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 10 parte 1, EM 120, 264, 267, 268, 269, 281

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 ***o all'articolo 51, paragrafi 2**, **3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio***. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che ***e nella misura in cui*** la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma. *(Si applica, se del caso, all'intero testo)*

Or. en

Emendamento 23
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 9, EM 277, 276, 274, 275, 278, 179, 284

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %;	In deroga all'articolo 112***, paragrafi 3 e 4,*** del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii)***, e lettera e), punti iii) e iii bis)***, del presente articolo è pari al 100 %; *(Si applica, se del caso, all'intero testo)*

Or. en

Motivazione

Mantenere il cofinanziamento del 100 % proposto dalla Commissione

Emendamento 24
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 11, EM 262, 292, 293, 309

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
	"5. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento, lo Stato membro non è tenuto a fornire informazioni qualora la divulgazione non sia consentita sulla base di obblighi previsti dal diritto nazionale o sia contraria agli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato, in particolare per lavori,

forniture o servizi sensibili che richiedono livelli estremamente elevati di riservatezza. A tal fine, gli Stati membri informano la Commissione prima di selezionare l'operazione interessata per beneficiare del sostegno. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti della Commissione di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle verifiche e agli audit.

I beneficiari non sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento, qualora l'esposizione pubblica di informazioni sul sostegno o l'organizzazione di un evento o di un'attività di comunicazione sia esclusa per motivi di sicurezza e ordine pubblico a norma dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060."

Le informazioni sulla deroga trasmesse dallo Stato membro alla Commissione a norma del primo comma sono messe a disposizione del Parlamento europeo, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, ove necessario. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo in merito all'attuazione delle operazioni di cui al primo comma, comprese le operazioni selezionate in virtù della deroga.

Or. en

Emendamento 25
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 12, EM 295, 296, 297

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui ***al*** paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), ***del presente articolo,*** nonché per gli obiettivi specifici di cui ***al*** paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), ***del presente articolo,*** possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.	10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui ***all'articolo 3,*** paragrafo 1***, primo comma***, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), nonché per gli obiettivi specifici di cui ***all'articolo 3,*** paragrafo 1***, primo comma***, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due. ***Se uno Stato membro soddisfa i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), nonché per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iii bis), che superano le soglie di concentrazione tematica per categoria di regioni, possono essere conteggiati ai fini delle soglie di concentrazione tematica in altre categorie di regioni nell'ambito dello stesso obiettivo strategico. La presente***

	disposizione si applica esclusivamente al trasferimento di stanziamenti per gli obiettivi specifici di cui sopra dalle regioni più sviluppate o dalle regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.

Or. en

Emendamento 26
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 13 parte 1, EM 304, 305

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix);	e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix)***, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI***;

Or. en

Emendamento 27
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 13 parte

2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) se facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti**.**	g) se facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti ***nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, o nei territori interessati da un piano territoriale per una transizione giusta approvato conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056, con particolare attenzione alle PMI;***

Or. en

Emendamento 28
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 13 parte 3, EM 316, 314

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il secondo comma è ***soppresso***;	ii) il secondo comma è ***sostituito dal seguente:***
	"Le lettere e) e g) si applicano ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di

regioni di cui a tali lettere";

Or. en

Emendamento 29
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 14 parte 1, EM 333, 335, 337, 338, 339, 340

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR ***e*** del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR***,*** del Fondo di coesione ***e del JTF*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 30
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 14 parte 2, EM 342, 343, 352, 354, 355, 360, 361, 362, 363, 364, 416

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025. ***Inoltre, ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma:*** ***a) riassegnazioni dal FSE+ a una o più priorità dedicate di cui agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 nel contesto del riesame intermedio;*** ***b) riassegnazioni dal JTF a priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o stabilite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel quadro del riesame intermedio;*** ***c) riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità dedicate per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del***

presente regolamento o dal FSE+ a priorità dedicate di cui all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057 o dal JTF a priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio;

d) riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità stabilite per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del presente regolamento, approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025.

Per le regioni ultraperiferiche, le assegnazioni di risorse finanziarie a priorità stabilite per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (UE) 2021/1058, approvate nel programma, sono conteggiate ai fini della soglia del 10 %. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai fini del presente articolo nel suo complesso.

Le seguenti risorse non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 10 % delle risorse finanziarie del programma di cui al secondo comma del presente paragrafo:

a) le risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056;

b) i finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060;

c) le risorse riassegnate a una o più priorità dedicate stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali conformemente all'articolo 12 ter del regolamento (UE) 2021/1057 o nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b),

punto x).

Or. en

Emendamento 31
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 14 parte 3, EM 367, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 378, 384

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,*** paragrafo 1, ***lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate***, come previsto al*** paragrafo 1, ***secondo comma***.
	Per tali programmi, se il regolamento (UE) 2021/1060 o i regolamenti specifici dei fondi stabiliscono la data di fine per l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la gestione finanziaria, la rendicontazione e gli obblighi di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre, per tali programmi, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per periodo contabile finale si intende il periodo

compreso tra il 1º luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Or. en

Emendamento 32
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 14 parte 4, EM 388

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualsiasi riassegnazione di risorse nel quadro del regolamento (UE) (2025)/XXXX [riesame intermedio; riferimento da inserire dopo l'adozione del presente regolamento] già programmata a forme di sviluppo territoriale integrato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060 è effettuata unicamente con il consenso degli enti locali e regionali interessati.

Or. en

Emendamento 33
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 14 parte 5, EM 393, 394, 396, 397, 402

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,*** paragrafo 1, ***lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112***, paragrafi 3 e 4,*** del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate***, come previsto al*** paragrafo 1, ***secondo comma***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 34
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 1 parte 2 (allegato)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – obiettivo strategico 1 – riga vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per	vii) rafforzare le capacità industriali per

promuovere ***il duplice uso e potenziare*** le capacità di difesa	promuovere le capacità di difesa ***privilegiando il duplice uso***
RCO elencati per gli obiettivi specifici i) e iii)	RCO elencati per gli obiettivi specifici i) e iii)
RCO 128 - Imprese sostenute legate principalmente alla promozione del duplice uso e al potenziamento delle capacità di difesa (RearmEU) - imprese	RCO 128 - Imprese sostenute legate principalmente alla promozione del duplice uso e al potenziamento delle capacità di difesa (RearmEU) - imprese
RCR elencati per gli obiettivi specifici i) e iii)	RCR elencati per gli obiettivi specifici i) e iii)

Or. en

Emendamento 35
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 2 parte 2 (allegato), EM 427, 428, 431

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – obiettivo strategico 2 – riga v

Testo della Commissione

"v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica	RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti	RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico - metri cubi all'anno";

Emendamento

v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile ***e integrata*** e la resilienza idrica	RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti ***RCO 36 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici*** ***RCO 21 - Investimenti nell'uso sostenibile dell'acqua - numero di aziende agricole sostenute o beneficiarie di investimenti nell'efficienza dell'irrigazione***	RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico - metri cubi all'anno"; ***RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni*** ***RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)*** ***RCR 35 - Superficie beneficiaria di un sostegno per migliorare l'efficienza dell'uso dell'acqua - ettari di terreno agricolo con sistemi di irrigazione migliorati***

Or. en

Emendamento 36
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 2 parte 5, EM 178, 181, 182, 183, EM 433, 434, 435, 438, 439, 440, 441

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – obiettivo strategico 2 – riga xi

Testo della Commissione

"xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***	RCO 18 - Abitazioni a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone ***RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero***	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno

Emendamento

"xi) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili	RCO 18 - Abitazioni a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno

Or. en

Emendamento 37
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 2 parte 5, EM 433, 434, 435, 438, 439, 440, 441

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – obiettivo strategico 2 – riga xii - colonna 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione***, di distribuzione e di supporto***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica

Or. en

Emendamento 38
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 3 parte 2 (allegato)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – obiettivo strategico 3 – riga iii - colonna 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture ***di difesa o*** a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione	iii) sviluppare infrastrutture ***e capacità*** a duplice uso resilienti***, anche*** per promuovere la mobilità militare nell'Unione***, e rafforzare la preparazione***

Emendamento 39
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 4 parte 2 (allegato)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – obiettivo strategico 4 – riga vii

Testo della Commissione

"vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***	RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone ***RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero***	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno".

Emendamento

"vii) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili	RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali***, sostenibili e*** a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno".

Emendamento 40
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 5 parte 2 (allegato)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – obiettivo strategico 5 – riga iii

Testo della Commissione

iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i tipi di territori***	RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone ***RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero***	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno".

Emendamento

iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili;	RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone	RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO_2 eq./anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno".

Or. en

Emendamento 41
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 5 parte 4, EM 455, 456

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera f
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1 – obiettivo strategico 5 – riga iii bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

all'obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:

iii bis) garantire infrastrutture di preparazione civile e resilienza in ogni tipo di territorio;	***RCO XX - Rifugi polivalenti costruiti - numero*** ***RCO XX - Vigili del fuoco specializzati dotati di attrezzature adeguate - numero*** ***RCO XX - Forze di protezione civile istituite - numero*** ***RCO XX - Ospedali attrezzati per far fronte a situazioni di guerra - numero***	

Or. en

Emendamento 42
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 15, EM 462, 464

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) a) al primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;	***"***i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino ***dell'acqua e*** del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»; ***"***

Or. en

(Documento 02021R1056-20240301)

Emendamento 43
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 16, EM 465

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e delle relative riforme***.	p) promozione dell'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili.

Or. en

Emendamento 44
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 17 parte

1, EM 468, 472, 473, 474

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il secondo comma è soppresso.
Il JTF può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 e al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060.	"
	"

Or. en

(Documento 02021R1056-20240301)

Emendamento 45
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 17 parte 2, EM 468, 472, 473, 474

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI***, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito***. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.	Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI. Tali investimenti sono ammissibili solo se ***sono necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se*** non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. ***Per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795,*** gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.

Or. en

Emendamento 46
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 18, EM 493, 495, 496, 497, 498, 500

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) è aggiunto il seguente sesto comma:

6. Se le risorse del JTF sono programmate nell'ambito di un programma dedicato, gli Stati membri possono stabilire priorità dedicate per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o per promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera p), del presente regolamento.

Se almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più priorità dedicate di cui al comma precedente, nel 2026 la Commissione versa al programma il 4,5 % del sostegno totale del JTF a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum. Inoltre, anche le riassegnazioni alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio sono conteggiate ai fini della soglia del 10 %. Le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 10 % delle risorse finanziarie del programma.

Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione a tali priorità è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025.

In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono

state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate come previsto al secondo comma.

Per tali programmi, se il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la data di fine per l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la gestione finanziaria, la rendicontazione e gli obblighi di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre per tali programmi, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per periodo contabile finale si intende il periodo compreso tra il 1º luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 47
Dragoş Benea

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: EC 19 parte 1, EM 285, 508, 507, 461

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/1060
Articolo 24 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:
	all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
	10 bis. Gli impegni sospesi dalle misure adottate nel contesto del regolamento (UE) 2020/2092 e gli importi soggetti a una valutazione negativa della Commissione sulla base dell'applicazione delle condizioni abilitanti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento non sono soggetti a una modifica del programma o a un trasferimento a norma del presente articolo o dell'articolo 26 del presente regolamento.

Or. en